

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**La seduta comincia alle 9,05.**

MARCO BOATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato Teresio Delfino è in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciannove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 130-160-445-1697-2545 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifica alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4626-B). (ore 9,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifica alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri.

**(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4626-B)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatori: 30 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti, con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato;

gruppi: 6 ore.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 8 minuti;  
popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 53 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti;

comunista: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 11 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; CCD: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; la rete: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 4626-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 83, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Serafini.

ANNA MARIA SERAFINI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento si cerca di attuare la convenzione dell'Aja.

Il dibattito svoltosi nelle Commissioni di merito, giustizia ed esteri, e in seconda lettura in aula, è stato molto appassionato. Si è entrati nel dettaglio e si è avuta la possibilità di un confronto effettivo su alcuni nodi principali di questo provvedimento.

Siamo alla terza lettura: ciò costituisce un dato molto importante poiché abbiamo di fronte - e questo è stato il senso delle discussioni tenute nei giorni scorsi nelle Commissioni esteri e giustizia - una

scelta: intervenire nuovamente sul testo consegnato dal Senato oppure accettarlo.

Devo subito evidenziare che nell'attuare questa scelta sia i relatori, io e l'onorevole Leccese, sia i colleghi, siamo stati sollecitati da una discriminante. La convenzione dell'Aja è stata ormai ratificata da moltissimi paesi e il nostro giunge molto tardi all'appuntamento. Ci sono moltissimi bambini e bambine che attendono di essere accolti in una famiglia italiana e ci sono moltissime famiglie italiane che attendono di poter educare ed amare bambini provenienti da paesi molto lontani dai nostri.

Nella nostra discussione siamo stati vincolati dalla necessità di ratificare questa convenzione. La ratifica, quindi, offre la possibilità di mettere in contatto le famiglie adottive con i bambini che, spesso, vivono in istituto, e favorire tale contatto costituisce la priorità fondamentale della nostra scelta.

Tuttavia, se vi è la necessità di licenziare questo testo, le discussioni intervenute in seconda lettura sia nelle Commissioni, sia in aula - soprattutto circa i rilievi sollevati dalla Commissione affari costituzionali e posti quali condizione prioritaria all'approvazione - restano un bagaglio indispensabile.

Nella scelta della ratifica, e dunque nel votare così come si presenta il testo varato dal Senato, compiamo un atto di responsabilità rilevante, consapevoli tuttavia che si poteva fare molto di più. In particolare, ritengo che il Senato potesse fare di più; in quella sede, invece, è mancato il coraggio innovatore e non è stata colta l'opportunità offerta dalla ratifica della convenzione de l'Aja, anticipare, cioè, anche in modo rilevante alcuni punti della riforma propri anche della legge n. 184.

In seconda lettura alla Camera abbiamo ragionato in modo opposto rispetto al Senato, dove si è scelto di stralciare la parte terza della suddetta legge - quella relativa all'adozione internazionale - e lasciare il resto invariato poiché riguarda propriamente la modifica della legge n. 184. Anzi, i punti che riguardavano la stessa convenzione de l'Aja e che potevano

essere in conflitto con la nostra legislazione nazionale, sono stati stralciati con la stessa motivazione.

Da parte nostra — come dicevo — è stato fatto un ragionamento opposto; ci siamo chiesti quali siano i punti della convenzione de l'Aja che sollecitano un mutamento della legislazione italiana, con particolare riferimento alla legge n. 184. Si tratta realmente di punti che anticipano e vanno nella direzione di bisogni mutati, sia nel campo dell'adozione da parte dei genitori, sia nell'ambito della tutela dei diritti dell'infanzia? Se così è, perché aspettare la ratifica? Sarebbe meglio anticipare tali elementi di riforma. Sull'argomento si è svolta una discussione appassionata, si pensi che in quest'aula nel corso di una seduta vi sono state decine e decine di interventi; ritengo che ciò ci debba far riflettere sul fatto che spesso processi di riforma incontrano forti opposizioni, anche al di là degli schieramenti.

La scelta che compiamo, quindi, come relatori e colleghi delle due Commissioni, va nella direzione di licenziare il testo così come esso ci è pervenuto dal Senato e risponde prioritariamente alla necessità di ratificare la convenzione de l'Aja rispondendo alle attese.

Per quanto attiene alla parte riguardante le adozioni internazionali, ritengo che tale ratifica faccia compiere un passo avanti sostanziale, sia nella certezza dei diritti dell'infanzia sia per la tutela delle necessità delle famiglie adottive. In tal modo esse non dovrebbero più sottoporsi ad un mercato selvaggio del « fai da te » né ad estenuanti trattative che, spesso, non fanno onore al loro desiderio di dare amore.

Come dicevo, licenziare in fretta la convenzione e contemporaneamente avere la coscienza che con tale ratifica si compie un passo avanti, significa avere l'opportunità di rispondere alle attese. Nello stesso tempo, però, lasciamo aperte — vogliamo che ciò rimanga agli atti — tutte le questioni sollevate nella discussione sul disegno di legge dalle forze sia della maggioranza sia dell'opposizione, que-

stioni oggetto di molti emendamenti e del confronto su di essi, nonché le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, che sintetizzano in modo molto nitido il percorso del dibattito.

La Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il suo parere favorevole sulla convenzione, ha posto, come accenno, quattro condizioni, dirette a ripristinare il testo già approvato dalla Camera in prima lettura. In particolare, la Commissione affari costituzionali chiede che vengano soppressi gli incisi inseriti dal Senato all'articolo 3 — capoversi articolo 31, comma 3, lettera *m*) — nonché all'articolo 33, il comma 4 e all'articolo 34 il comma 2. La Commissione affari costituzionali chiede inoltre che sia ripristinato il comma 3 dell'articolo 37 della legge n. 184. Tale comma riguardava la possibilità per gli adulti adottati di risalire ai propri genitori naturali, alle proprie origini.

Prescindendo da altri punti sui quali potremo tornare successivamente (attinenti alla necessità per gli enti autorizzati di assistere le famiglie adottive, nonché alla possibilità di tenere presente nella valutazione anche delle condizioni psicologiche), la questione principale cui ci richiama la Commissione affari costituzionali è quella dell'accesso alle informazioni relative ai genitori naturali.

Cos'è, come nasce tale questione? Non riprendo la relazione scritta dell'onorevole Leccese e mia, molto dettagliata, alla quale rimando, che è la sintesi delle esposizioni illustrate e del dibattito che si è svolto, ma senza tediare i colleghi vorrei riprendere questo punto, perché è molto significativo dello spirito di riforma o meno del provvedimento in esame.

L'articolo 37 della convenzione dell'Aja stabiliva che le legislazioni nazionali dovessero assicurare — questa è l'espressione usata — il diritto all'informazione ai bambini adottati. Il diritto all'informazione sulle proprie origini ha suscitato un dibattito intenso sia tra di noi sia in Senato, nonché sui mezzi di informazione. In particolare, questo punto è stato lungamente dibattuto anche nelle organizza-

zioni delle famiglie adottive che fanno riferimento all'adozione internazionale, in particolare quelle organizzazioni che si adoperano per assistere i bambini adottati e le organizzazioni non governative che lavorano per la cooperazione internazionale.

Questa questione è stata dibattuta sotto diversi profili; anzi è stata quasi assunto a metafora dell'adozione. La legge n. 184 può essere interpretata ancora oggi come la più ampia istanza di riforma, oppure come una legge che, nel momento in cui è stata varata, ha rappresentato il massimo di riforma possibile rispetto alle esperienze giuridiche, culturali e politiche precedenti; una normativa in cui permane una filosofia di fondo che va conservata. Tuttavia, la legge n. 184 del 1983 deve essere modificata in alcune sue parti. Questo è il punto fondamentale: bisogna capire quale atteggiamento vogliamo assumere rispetto a questa riforma ed altresì rispetto alle quattro condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali sull'articolo 37 tenendo conto anche del dibattito avvenuto sia alla Camera che al Senato.

Il punto principale della legge n. 184, che l'ha caratterizzata come una vera e propria legge di riforma, è costituito dall'introduzione, per la prima volta in maniera sistematica, dei diritti dei bambini e delle bambine come diritti a sé e di aver posto una cultura dell'infanzia alla base della legislazione moderna, anche se ancora non sono stati varati provvedimenti concreti: i bambini e le bambine, quindi, sono stati considerati delle vere e proprie persone. Pertanto, l'adozione non è stata più ritenuta una risposta ai bisogni degli adulti. Ad esempio, negli anni precedenti, si chiedeva di adottare un bambino solo per assicurarsi la continuazione del proprio cognome o per la trasmissione del proprio patrimonio. La legge n. 184 del 1983 rompe con questa concezione introducendo in maniera nitida i diritti dell'infanzia come diritti delle persone e contemporaneamente pone sullo stesso piano la filiazione tramite adozione e la

filiazione di sangue. Di conseguenza, la famiglia adottiva viene posta sullo stesso piano della famiglia naturale.

Questo è un principio molto importante perché, mentre in precedenza i bambini erano considerati i realizzatori di alcuni bisogni degli adulti — trasmissione di cognome o di patrimonio — e la famiglia adottiva era considerata debole dal punto di vista affettivo, la legge n. 184 del 1983 dà alla famiglia adottiva gli stessi diritti della famiglia naturale introducendo il concetto di adozione legittimante.

Questa è la grande riforma adottata nel 1983 con la legge n. 184. Si capisce, pertanto, per quale motivo alcune organizzazioni che hanno seguito e lavorato per l'approvazione di questa legge — come l'ANFAA — siano molto legate ad essa: fanno bene ad esserlo perché bisogna essere orgogliosi di aver contribuito a varare una legge così attenta sia ai diritti dei bambini e delle bambine sia a quelli delle famiglie adottive. La questione sollevata dalla convenzione de l'Aja, però, non contrasta ma perfeziona ancora di più lo spirito di fondo della legge n. 184 e sullo stesso spirito fa fare dei passi in avanti a quella filosofia. Prendiamo, ad esempio, i diritti dell'infanzia o i diritti dei cittadini. Ritengo — e con me il relatore Leccese e l'insieme delle colleghe e dei colleghi della Camera — che quello del riconoscimento del diritto all'informazione sulle proprie origini sia un principio moderno, che attiene alla sfera della personalità e, in quanto tale, assoluto, intangibile. Concepirlo, però, come diritto assoluto non significa affermare che sia illimitato. Voglio sottolineare, colleghi, la differenza tra diritto assoluto e illimitato. È assoluto perché non si transige sul fatto che esso appartenga alla sfera della personalità, tuttavia ha dei limiti, in quanto la sua absolutezza deve conciliarsi con altri diritti della personalità, appartenenti ad altre persone: i genitori naturali, le famiglie adottive, gli eventuali fratelli o sorelle del bambino adottato, e così via. Non va dimenticato, inoltre, il diritto all'anonimato del parto. Esistono, insomma, alcuni diritti altrettanto fonda-

mentali, che con quello vanno coniugati e coordinati. Armonizzare tali diritti, tuttavia, non significa far finta che essi non esistano: si potrebbe rischiare, infatti, di farsi prendere dalla paura e di essere quindi portati a ritenere che, poiché si ha a che fare con un'armonizzazione difficile, sia necessario misconoscere qualcuno dei diritti che entrano in gioco. No: un diritto esiste o non esiste, da questo punto di vista non possiamo arretrare.

È con rammarico che oggi siamo costretti, per andare incontro alle priorità di cui parlavo, a licenziare il testo così com'è, in quanto la Camera non può assumersi la responsabilità di bloccarlo, ma deve dare prima di Natale, a molte famiglie che attendono, la possibilità di incontrarsi tramite l'atto dell'adozione. Tale considerazione ci consiglia di licenziare il testo, tuttavia è bene che rimanga agli atti della nostra Assemblea che consideriamo l'ordine del giorno approvato al Senato come un atto solenne. Con esso viene affermato che il punto di equilibrio trovato alla Camera non è un risultato che si può destrutturare, bensì il punto di partenza per la revisione della legge n. 184 relativa al diritto alla conoscenza. È, ripeto, un atto solenne, che noi assumiamo come base per dichiararci favorevoli alla rinuncia alla modifica del testo: ci spiace di non poter accogliere le condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, pur comprendendone fino in fondo lo spirito, ma ciò è dovuto ai motivi che ho appena ricordato.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Leccese, relatore per la III Commissione, rinuncia a svolgere la sua relazione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Serafini, tuttavia, essendo stata relatore presso la Commissione affari costituzionali per il parere su questo testo, ritengo vadano comunque sottolineati alcuni aspetti, non soltanto a futura memoria, ma anche, mi auguro, in vista di un prossimo provvedimento migliorativo.

La Commissione affari costituzionali ha rilevato alcuni aspetti negativi nelle modifiche apportate dal Senato e lo ha fatto praticamente all'unanimità, come ben sa il rappresentante del Governo, che era presente. Le modifiche apportate dal Senato al testo varato in prima lettura dalla Camera hanno una valenza che a mio avviso fa compiere un notevole passo indietro a quella che ormai — come ha sottolineato anche il relatore Serafini e come emerge dalla convenzione dell'Aja — è l'ispirazione comune delle leggi in materia di adozione e del significato dell'adozione stessa per l'adottante.

Essa deve essere un atto di generosità, un atto d'amore rivolto verso terzi e non verso se stessi; un atto non di autoconservazione, ma di donazione.

Le modifiche apportate dal Senato possono sembrare in un primo momento incisi di poco rilievo. Si tratta in realtà di incisi molto rilevanti che in parte contraddicono il dettato della Costituzione, come spiegherò brevemente, e in parte arretrano rispetto alla convenzione de l'Aja, che è invece fortemente incentrata sul rispetto e sulla difesa degli interessi superiori del minore, sul diritto al mantenimento della sua identità. Peraltro, nelle adozioni internazionali, quindi relativamente a bambini che vanno dall'età infantile ad un'età che si avvicina alla maggiore, è necessaria una tutela superiore rispetto agli adottanti o adottandi nazionali, poiché provengono da paesi in cui è già difficile essere sicuri della libertà del consenso del genitore naturale e, se ne è prevista l'espressione, dello stesso minore. Spesso si tratta, infatti, di situazioni drammatiche nelle quali i genitori devono abbandonare i figli; ci troviamo quindi di fronte ad una libertà estremamente limi-

tata, a volte coartata, così come per i minori si tratta di una scelta che probabilmente non sarebbe mai stata desiderata in condizioni ambientali, sociali ed economiche completamente diverse.

Per tali ragioni occorre una maggiore attenzione sul tema dell'adozione internazionale, anche per ciò di negativo che essa può comportare, e, ad avviso della Commissione affari costituzionali, gli incisi introdotti dal Senato destano obiettivamente una grande preoccupazione.

Come è stato rilevato nel parere espresso da tale Commissione, negli articoli in cui essa è prevista, si parla solo di richiesta degli adottanti. Il processo di integrazione dei minori provenienti da paesi molto lontani, giustamente, era stato previsto inizialmente come una collaborazione fra soggetti autorizzati, ossia lo Stato e i cittadini residenti adottanti, affinché fosse assicurato non tanto il sostegno alla famiglia — non credo che questo possa essere considerato il dato ispiratore — quanto piuttosto il rispetto dell'identità di origine, della cultura e della religione, cioè di quel nucleo fondamentale che la nostra Costituzione vuole sia garantito ad ogni cittadino residente nel paese. Si voleva poi consentire alla famiglia di assicurare effettivamente una integrazione che, però, non fosse coatta, che cioè non annullasse l'identità, l'origine, la storia, in pratica il DNA che ciascun essere umano porta con sé.

Viene invece introdotta una concezione proprietaria, come ha affermato la Commissione affari costituzionali e come ho sottolineato ed intendo ribadire. Sono molto dispiaciuta del fatto che ciò, così come gli altri incisi introdotti dal Senato, venga inserito in un testo normativo; viene sempre prevista la richiesta degli adottanti come se questi, in una determinata fase di una procedura assolutamente formale, avessero acquistato un essere umano per cui spetterebbe a loro e a nessun altro assicurare l'integrazione, che dovrebbe invece essere un obbligo dello Stato nel rispetto delle leggi e dei cittadini di altri paesi. Ritroviamo ciò in alcuni incisi introdotti dal Senato, in modo pervicace,

negli articoli 31 e 34. È abbastanza singolare, perché l'articolo prosegue prevedendo che, in ogni caso, i servizi socio-assistenziali riferiscano al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'integrazione: come fanno a riferirlo, dal momento che possono intervenire solamente su richiesta degli adottanti, in senso non autoritativo ma di aiuto per l'integrazione del minore?

D'altra parte, ritroviamo, in modo ancora più significativo, un concetto autoritativo per il genitore adottante, o aspirante adottante, ed un carattere, se vogliamo, patrimonialistico-proprietario in un altro inciso del Senato (si tratta, anche in questo caso, di poche parole, che però stravolgono il senso sia del testo licenziato dalla Camera, sia soprattutto della convenzione de l'Aja). Per evitare il commercio di minori — proprio su questo si apre la convenzione —, per tutelare i giovani che spesso vengono da nazioni che vivono momenti drammatici, per scongiurare qualche tipo di compravendita, qualche possibilità che si approfitti dello stato di debolezza del genitore naturale e dello stesso minore, si prevede una determinata procedura il cui mancato rispetto viene sanzionato anche penalmente. Dopodiché, all'articolo 33, comma 4, dopo aver previsto questa procedura, che è formale ma anche sostanziale, per fare entrare i minori adottati nello Stato italiano, si prevede che il divieto di cui al comma 1 dello stesso articolo non operi nel caso in cui vi siano eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali, ma è stato aggiunto dal Senato « o per altro grave impedimento di carattere oggettivo ».

Ebbene, la qualificazione « oggettivo » per l'impedimento è contraddittoria con il concetto di « grave », che corrisponde ad una valutazione soggettiva: vi è quindi una contraddizione rispetto all'impedimento oggettivo, non meglio individuato né meglio specificato, che vale da solo ad annullare tutta la procedura che garantisce o perlomeno cerca di garantire nei limiti del possibile (tenuto conto delle condizioni dello Stato di provenienza, quindi delle procedure poste in essere in

quello Stato), che non vi sia alcun commercio di vite umane, soprattutto le più deboli, quelle dei bambini e dei ragazzi. Questo inciso, che sembra buttato là, obiettivamente vanifica tutte le garanzie che la Convenzione de l'Aja vuole che vengano attentamente valutate e mantenute.

Poiché non si vede cosa si possa intendere con questa previsione se non una valutazione soggettiva, che spesso deriva dall'ispirazione di colui che deve dare giudizi, a volte dettati da pregiudizi, e determinare quale sia il grave impedimento oggettivo (che probabilmente, poi, è solo soggettivo), sembrano vanificarsi tutte le garanzie che il provvedimento dovrebbe prevedere. Questi rilievi non sono da poco, perché da soli indicano il rischio che venga vanificata la convenzione de l'Aja, in quanto si deve affidare ad un genitore italiano un bambino straniero, proveniente da uno Stato lontano e spesso in condizioni molto difficili, non per una custodia ma con il rispetto e l'amore che devono essere garantiti al bambino, ma ciò viene completamente contraddetto dagli incisi che ho indicato e dalla drammatica soppressione, all'articolo 37, con la quale si conclude questo circuito. In base ad essa, quel bambino può essere introdotto anche senza alcuna garanzia per un grave impedimento oggettivo, che può escludere l'intervento di assistenza e di controllo, spesso necessario, degli enti autorizzati dallo Stato nell'integrazione di tale soggetto e, quindi, nel rispetto della sua individualità e della sua identità.

Tutto ciò trova la sua sintesi e il suo massimo quando si afferma che questa persona non avrà più nessun diritto a conoscere le sue origini, non vi avrà alcun accesso, contraddicendo in questo la convenzione de l'Aja, che all'articolo 30 lo prevede addirittura per il minore e non solo per il maggiorenne. Il comma 3 dell'articolo 37, nel testo licenziato dalla Camera, lo prevedeva per il maggiorenne — in modo abbastanza incongruo, se si pensa che un maggiorenne debba fare ricorso al tribunale per i minorenni —, concedendogli l'accesso alla conoscenza

delle proprie origini. Ciò, ovviamente, non è obbligatorio, ma è una scelta che non si può negare ad alcuno, né ad un minore, né, tanto meno, ad una persona maggiore di età, perché questo davvero contrasta non solo con alcuni articoli specifici della nostra Costituzione, cioè l'articolo 3 e l'articolo 31, ma anche con il principio ispiratore della prima parte della nostra Costituzione, che tutela la libertà dell'individuo e garantisce, quindi, che, nell'ambito di questa piena libertà, vi sia il diritto alla propria origine, alla propria identità, alla propria religione, alla propria cultura.

Vi è, inoltre, una disparità di trattamento, poiché per i figli naturali è prevista la possibilità di verificare, attraverso l'esame del DNA, l'appartenenza effettiva a quei genitori; come si può, allora, negare a qualcuno, che sicuramente ha un'altra origine, di risalire ad essa, di ricostruire la sua storia e la sua personalità e, quindi, il suo futuro? È stato detto che ciò potrebbe provocare un grande dolore, ma la vita è fatta di grandi dolori e, tuttavia, ricostruire la propria origine è un dolore che aiuta a conciliare con il proprio ambiente, a riconoscere sicuramente un maggiore affetto verso i genitori adottivi, a realizzare un progetto migliore e più costruttivo per il proprio futuro. Niente esclude, infatti, che non vi sia un dolore maggiore nel non poter risalire alla propria origine, nel non ritrovare il patrimonio individuale della propria identità.

È vero che vi è la necessità di varare in fretta questa legge, perché vi sono molte persone che attendono, che hanno grandi aspirazioni, sicuramente giuste, legittime e rispettabili. Tuttavia, quando scriviamo una legge, abbiamo l'obbligo di evitare di pensare che poi questa verrà migliorata, con la consapevolezza che ciò che scriviamo è sbagliato o, comunque, può comportare gravi errori, gravi violazioni dei diritti umani, dei diritti individuali. Non si può dire che poi si farà meglio: o facciamo subito meglio, o dopo sarà troppo tardi.

PRESIDENTE. Constatò l'assenza dell'onorevole Pezzoni, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un caso di mala gestione del bicameralismo, perfetto o imperfetto a seconda di come lo si voglia vedere. Già in prima lettura, infatti, ci era stato trasmesso un testo minimalista di ratifica di questa convenzione. Il lavoro svolto dalle due Commissioni riunite era stato di grande interesse, di grande passione, con alcune trasversalità, che davano un senso a ciò che stavamo facendo. Come sempre, quando si parla di questo tipo di problematiche, non ci sono schieramenti ideologici o discipline di partito: c'è solo la disciplina della propria coscienza.

Sul tema specifico affrontato dall'onorevole Parenti nell'ultima parte del suo intervento, ricordo la dura, viva, sentita, sofferta, interessante battaglia che si è svolta in Commissione ed in aula. Io ho trovato contrasti all'interno della mia formazione politica, il Polo delle libertà, così come hanno sperimentato i colleghi del centro-sinistra. Però abbiamo tenuto duro sul punto che secondo me era la chiave di volta di tutto il provvedimento: il diritto a risalire alle proprie origini biologiche. In proposito era stato trovato un compromesso su una serie di fattori (età, bisogni, esigenze e così via), perché evidentemente il diritto può operare pur all'interno di limitazioni. Ma il diritto c'era. Ci ha preoccupato non poco, allora, vedere che il Senato abbia fatto tre passi indietro. Anche perché la convenzione de l'Aja risale a cinque anni fa: dopo aver perso tanti anni potevamo cercare di ottenere una disciplina più significativa sotto questo profilo; altrimenti avremmo potuto ratificare la convenzione sei mesi o un anno fa. Avevamo ritardato proprio per migliorarla.

Oggi ci troviamo di fronte ad una specie di *diktat*. Eppure le osservazioni contenute nel parere della I Commissione

confermano le nostre tesi: erano i nostri emendamenti, era la nostra battaglia. Fa piacere vedere che più parti del Parlamento condividono questa impostazione. Spiace però, nello stesso tempo, dover ora dire di sì — nella situazione che si è creata — pur di far presto.

Ha ragione l'onorevole Parenti: è dura venire a patti con la propria coscienza, votando a favore di una legge di cui non si è convinti solo perché l'impegno internazionale in questo momento è più importante. Aggiungo che, se l'altro ramo del Parlamento ci ha inviato due volte il testo di legge con questo spirito, sarà ben difficile che abbia uno spirito diverso nell'esaminare la riforma della legge n. 184. Credo dovremo prendere tutti l'impegno di stare molto attenti a ciò che arriva dal Senato, se è questo il genere di provvedimento che intendono licenziare.

La legge n. 184 è molto importante ed è stata rivoluzionaria; ma ha ormai quindici anni e su certi temi il tempo passa in fretta, le situazioni cambiano, si modifica lo stesso impatto familiare. Anche le famiglie oggi sono diverse; se ci caliamo nella realtà dei bambini, capiamo che occorre assolutamente adeguare ai tempi quella che è la regola di una nuova famiglia, la disciplina che interessa la « seconda nascita » di un bambino.

Alla fine abbiamo acceduto a questa richiesta, perché c'è l'esigenza di arrivare alla ratifica. Ma lo facciamo molto malvolentieri. All'interno delle forze politiche il dibattito è acceso: non tutti sono d'accordo su questa impostazione (come su tante altre). Lo abbiamo già ricordato durante la prima lettura del provvedimento: stiamo perdendo una grande occasione. La ratifica di un trattato internazionale di così ampia portata e di rilievo tanto significativo avrebbe potuto consentire al Parlamento di realizzare un'opera di grande innovazione e di forte apertura, proprio per restare nei canoni della convenzione (non per andare oltre: non dobbiamo correre in avanti). Invece perdiamo questa occasione. Non so se il lavoro che sta compiendo la competente Commissione del Senato sarà così lungi-

mirante. L'unica cosa che possiamo dire — perché resti a verbale — è che le forze politiche che hanno collaborato qui alla Camera dei deputati hanno preso un impegno ben preciso trasversalmente (impegno assunto con chiarezza anche dal Governo): il lavoro che non è consentito fare oggi sarà compiuto in tempi brevissimi nell'ambito della riforma di tutto il sistema delle adozioni.

Credo che l'aver messo finalmente al centro di tutto il bambino ed i suoi diritti — non i diritti dei genitori o delle famiglie adottive — sia la più grande rivoluzione, ma dobbiamo fare in modo che questi diritti possano essere effettivamente goduti.

In questa logica, con queste considerazioni e con tanta amarezza, posso già dire, fin d'ora, che voteremo a favore della ratifica; tuttavia continuiamo a portarci dentro, in maniera molto sofferta, tutte le riserve che ho espresso.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Valetto Bitelli. Ne ha facoltà.

**MARIA PIA VALETTO BITELLI.** Signor Presidente, colleghe, colleghi, signor rappresentante del Governo, anche il mio gruppo — i popolari e democratici-l'Ulivo — ritiene fondamentale giungere alla definitiva ratifica della convenzione sulle adozioni internazionali dei minori, per le ragioni che sono state enunciate dalla relatrice, onorevole Serafini, e per l'attesa che tale ratifica, già molto tardiva, si compia finalmente, per dare la speranza di un futuro ai bambini che attendono condizioni di vita migliori ed alle famiglie che, con un atto di amore — e non di possesso, come si è detto negli interventi precedenti — attendono di donare affetto ai bambini e di aiutarli a crescere nel costruire la loro personalità.

Il testo che la Camera riceve dal Senato, contiene una serie di punti problematici ed in particolare la soppressione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, dell'articolo 37 relativo all'accesso del minore alla conoscenza delle proprie origini.

Il nostro gruppo, nella discussione svoltasi alla Camera, si era attestato su posizioni che, sostanzialmente, recepivano ciò che poi è stato deciso dal Senato, ovvero, l'accantonamento della questione del diritto all'accesso, perché fosse poi discussa nell'ambito della revisione della legge n. 184 del 1983.

Le ragioni di questa posizione stanno non tanto nel voler negare al minore adottato l'accesso alla conoscenza delle proprie origini, quanto nel voler creare condizioni eque tra bambini adottati di origine straniera e bambini adottati di nazionalità italiana.

È questa la ragione per cui il nostro gruppo parlamentare aveva espresso perplessità, pur in presenza di divisioni al proprio interno, sull'opportunità, o meno, di consentire al minore l'accesso alle informazioni sulle proprie origini.

Condivido l'analisi svolta dalla relatrice sui diritti personali assoluti ma non illimitati e concordo sul fatto che non si possano negare tali diritti alla persona.

Cosa diversa era il testo del Senato, in cui si stabiliva l'obbligo, da parte delle famiglie adottive, di determinare un certo grado di conoscenza delle origini dei bambini.

Credo, infatti, che nell'ambito del rapporto — che si dovrebbe costruire su basi affettive e di responsabilità reciproche — tra adottato e famiglia adottiva, sia un obbligo intrinseco alla famiglia quello di far conoscere le proprie origini al bambino. Anche come genitore mi chiedo come potrei nascondere ai mie figli la loro origine, siano essi figli, diciamo così, adottivi o nati all'interno della coppia.

Vorrei evidenziare alcuni elementi che peraltro sono già stati espressi nell'intervento del collega Niccolini. Questi ha detto che le famiglie di oggi sono diverse. Ciò è verissimo: lo sono non soltanto per la loro composizione ma anche perché vi è una diversità di rapporti al loro interno, molto spesso più consapevoli anche quando il rapporto genitoriale è basato sulla nascita naturale. Questo è uno degli elementi che dobbiamo tenere in considerazione in sede di esame della riforma della legge

n. 184 del 1983, che, come è stato detto, ha ormai 15 anni e quindi tiene conto di rapporti umani e genitoriali ben diversi.

Ma vi sono altre differenze rispetto al 1983! Vi è intanto una differenza legata alla capacità di accertamento medico e genetico, per cui, come ha detto poc'anzi anche l'onorevole Parenti, la verifica di una diversa origine genetica del bambino sta nella possibilità di quest'ultimo di richiedere l'accertamento del proprio codice genetico. C'è poi una diversità di presenza dell'informazione nella nostra vita; oggi le persone e le famiglie percepiscono che l'informazione e la comunicazione nella vita delle famiglie non è un qualcosa che possa rimanere fuori della porta, quanto e come ai genitori piaccia, ma un qualcosa che permea la vita delle famiglie. Pertanto, anche nell'ambito del rapporto intrafamiliare, il concetto dell'informazione ha assunto, per la diffusione dei mezzi di comunicazione molto più immediata tra le persone, una rilevanza diversa.

Mi sia poi consentito di fare ricorso ad un concetto che è ormai abusato e utilizzato in tutti i contesti, quello della globalizzazione. Ci troviamo qui a parlare di un provvedimento che riguarda bambini di paesi stranieri e genitori italiani, in un contesto per il quale ormai le distanze sono annullate, ad esempio, da un cavo che collega due computer che si trovano in zone opposte della terra.

Questo è un provvedimento che nella sua natura riguarda la globalizzazione in quanto fa incontrare persone di mondi diversi. Dati questi elementi, mi chiedo se noi non dobbiamo inserirli nella riflessione approfondita che si terrà in materia di riforma della legge n. 184 del 1983, proprio perché il contesto è mutato. Vi è infatti una maggiore consapevolezza (e questo è a mio avviso l'elemento principale) nei rapporti intrafamiliari; pertanto ritengo che non si possa, in relazione a quei diritti personali, assoluti ma non illimitati, a cui ha fatto riferimento la relatrice onorevole Serafini, prescindere da una discussione seria che tuteli i diritti di tutti ma che permetta alle persone di

crescere e di essere pienamente cittadini perché si conoscono. Solo conoscendosi, infatti, possono avere una piena relazione con i propri simili!

Questo è il lavoro che dobbiamo compiere in sede di riforma della legge n. 184. Penso che questo ramo del Parlamento debba collaborare fortemente con l'altro affinché questi concetti vengano recepiti in modo costruttivo e positivo e non come una limitazione del diritto delle famiglie adottive a sentire pienamente proprio figlio quel bambino a cui cercano di dare amore (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 4626-B)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Serafini.

**ANNA MARIA SERAFINI, Relatore per la II Commissione.** Rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che l'onorevole Leccese, relatore per la III Commissione rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**MARETTA SCOCA, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iter di questa ratifica della convenzione de l'Aja è stato effettivamente sofferto e molto tormentato.

Voi sapete bene che il Governo nel presentare la prima bozza aveva, dando attuazione all'articolo 30 della convenzione, previsto espressamente la possibilità di accedere, con le dovute cautele e soprattutto rispettando i diritti, le aspettative e gli interessi delle altre persone interessate in queste delicate vicende, alle informazioni genetiche.

Il Senato, in prima lettura, ritenne — suppongo — che forse i tempi non fossero

maturi e sopresse questa parte. Quando il testo è giunto alla Camera, si è acceso un dibattito molto partecipato, molto responsabile, effettivamente appassionato perché si tratta non di posizioni politiche ma di stabilire quale sia il concetto di maturità che noi abbiamo nel definire la parola diritto. Di questo si tratta e non di altro!

L'esito di questa accesa discussione portò all'introduzione di questo principio, inserito ma quasi abortito, bisogna dire, perché erano tali le griglie, i « sì », i « ma », i « però » e le condizioni che avrebbero dovuto verificarsi che in realtà si trattava di un diritto assai teorico. Tuttavia, questo passo fu molto importante perché in ogni caso si affermò un principio.

Come tutti sappiamo, ritornato al Senato, mentre alla Camera si era stabilito che il maggiorenne potesse accedere a quelle informazioni, un emendamento innalzava l'età di accesso a 25 anni e successivamente, un altro, a 30. Sembrava che si fosse trovato un accordo largamente condiviso sull'età di 25 anni. Dunque i deputati facevano un passo indietro — diciamo così — e i senatori un passo avanti.

In realtà, l'aula del Senato ha poi deciso diversamente. Infatti, tutti questi emendamenti sono stati ritirati e, in contro partita, è stato presentato un ordine del giorno votato da tutti i senatori con il quale si impegnano a riesaminare questa problematica nel corso della rivisitazione della legge sulle adozioni internazionali che, come voi sapete, è già all'esame della Commissione speciale in materia di infanzia del Senato. Questa è la storia.

Il Governo non ha potuto che prendere atto della volontà dei due rami del Parlamento. Dunque, a questa si rimette non senza preoccupazione e non senza rammentare il parere — da noi ben conosciuto — della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera, espresso unanimamente da tutti i commissari, e ben illustrato dall'onorevole Parenti.

Tale parere sottolinea le forti preoccupazioni circa il contrasto non solo con

l'articolo 30 della convenzione de l'Aja ma anche con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

In ogni caso — lo dico perché resti agli atti — il Governo non può che rimettersi alla valutazione dei singoli deputati affinché assumano su di sé la responsabilità di un voto. Non posso aggiungere altro se non un ringraziamento ai relatori, onorevoli Serafini e Leccese, e a tutti i colleghi per l'impegno, la serietà ed il senso di responsabilità con cui in quest'aula sono state affrontate queste delicate tematiche, che coinvolgono l'essere umano in quanto tale ed i suoi più sacri diritti. Non voglio ricordare solo la convenzione de l'Aja ma anche quella dei diritti dell'uomo, che proprio in questi giorni festeggia i suoi cinquant'anni (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Michielon ed altri; Burani Procaccini; Valpiana ed altri; Cordoni ed altri: Norme per la tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato (101-1147-1478-1680) (ore 10,12).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Michielon ed altri; Burani Procaccini; Valpiana ed altri; Cordoni ed altri: Norme per la tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 101)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del testo

unificato delle proposte di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti, con il limite massimo di 15 minuti per gli interventi di ciascun deputato;

gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 101)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XI Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Valetto Bitelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*. Presidente, con questo provvedimento, che costituisce il testo unificato di quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate, come primi firmatari, dagli onorevoli Michielon, Burani Procaccini, Valpiana e Cordoni, si prende in esame un tema molto discusso in questo periodo e che presenta elementi di forte interesse per quanto attiene all'equilibrio tra le vite professionali delle cittadine italiane e la possibilità di svolgere il lavoro di cura della famiglia.

Il provvedimento in esame si occupa in particolare dell'estensione della tutela relativa al periodo della maternità alle lavoratrici assunte a tempo determinato. Questa categoria di lavoratrici era già parzialmente tutelata dalla legge quadro sulla maternità, la legge n. 1204 del 1971.

Il testo presentato dalla Commissione all'esame dell'Assemblea estende questa tutela in relazione ad alcune categorie di lavoratrici; in particolare, propone di estendere il godimento dell'indennità giornaliera di maternità contenuta nel comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 1204 a quelle lavoratrici sospese e assenti dal lavoro senza retribuzione qualora non si trovino in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della stessa legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'articolo 17 della legge n. 1204 indicava una serie di situazioni in cui le lavoratrici, sospese o assenti dal lavoro, potessero essere ammesse a godere dell'indennità di maternità. In questo caso la proposta della Commissione è di estendere tale possibilità a tutte le lavoratrici sospese e assenti dal lavoro senza retribuzione.

La seconda categoria è quella delle disoccupate che, in base al medesimo articolo 17 della legge n. 1204, potevano godere dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, qualora il rapporto di lavoro terminasse non più di sessanta giorni prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, cioè nei due mesi che precedono il parto, durante i quali le lavoratrici non possono essere ammesse al lavoro.

In questo caso la proposta di legge prevede che siano ammesse al godimento dell'indennità per un periodo corrispondente a quello dell'astensione obbligatoria (così come previsto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 1204), le disoccupate che abbiano prestato attività lavorativa, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, per almeno 78 giorni nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria, per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali. Attraverso tale dicitura si permette di inserire tra le lavoratrici che godono dell'indennità, anche le lavoratrici stagionali per le quali il tempo di lavoro è molto limitato ma, contemporaneamente, il ciclo di partecipazione al lavoro si situa spesso in un medesimo periodo dell'anno.

L'indennità erogata alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 1, è calcolata nella misura dell'80 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro; alle stesse lavoratrici si estendono anche i benefici contenuti nella legge n. 903 del 1977, relativi all'estensione della maternità alle madri adottive ed alla parificazione sostanziale della genitorialità adottiva a quella naturale.

Mi preme sottolineare come il provvedimento in esame preveda di ammettere al godimento dell'indennità di maternità le lavoratrici madri a decorrere dal 1° luglio 1999. Tenendo conto dell'iter del provvedimento, si prevede di far partire la decorrenza del termine dalla metà del prossimo anno poiché è evidente che non è possibile giungere alla sua approvazione entro la fine dell'anno in corso, dal momento che la proposta di legge si trova in prima lettura alla Camera.

L'altro elemento che mi pare opportuno sottolineare è che il provvedimento prevede di garantire alle lavoratrici i cinque mesi corrispondenti all'astensione obbligatoria. L'indennità viene cioè erogata per i cinque mesi che corrispondono ai due mesi antecedenti e ai tre mesi successivi al parto, periodo nel quale è comunque vietata la presenza di una lavoratrice sul posto di lavoro, qualora il rapporto di lavoro fosse ancora in corso.

L'articolo 2 della proposta di legge tiene conto del contenuto della proposta Michielon e in particolare del caso in cui, per le lavoratrici assunte a tempo determinato, i periodi di astensione obbligatoria eccedano il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato.

In questo caso, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere che, per i periodi eccedenti il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, l'indennità sia in ogni caso erogata per il periodo massimo di cinque mesi, cioè quello corrispondente all'astensione obbligatoria *pre partum* e *post partum*.

Il secondo comma richiama un altro elemento della proposta di legge Michielon, riguardante l'onere a carico degli enti locali dell'indennità per l'astensione obbligatoria delle lavoratrici assunte a tempo determinato dagli stessi enti locali. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 (ricordo che il comma 4 abroga l'articolo 8 del decreto-legge del 29 marzo 1991, n. 103) della proposta in esame, si prevede che il Ministero del tesoro rimborsi all'ente previdenziale gli oneri del costo dell'indennità di maternità per le lavoratrici assunte dagli enti locali, non ponendo pertanto a carico degli enti locali stessi l'onere della indennità delle lavoratrici assunte a tempo determinato.

L'articolo 3 indica i termini e le modalità della domanda; si prevede che le lavoratrici presentino, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto, l'apposita domanda all'ente previdenziale allegando il certificato medico che comprova lo stato di gravidanza. L'ente previdenziale provvede all'accertamento dell'effettivo diritto all'indennità.

L'articolo 4, come la legge n. 1204, si occupa delle situazioni di interruzione della gravidanza; così come previsto per la disciplina generale della maternità, anche in questo caso per le interruzioni spontanee o terapeutiche della gravidanza, verificatesi entro 180 giorni dall'inizio della gestazione, viene corrisposta alle donne un'indennità giornaliera per le giornate risultanti dal certificato medico.

Nel caso in cui l'interruzione di gravidanza si verifichi dopo il centottantesimo giorno, viene erogata l'intera indennità di maternità. L'articolo 4 riprende, in sostanza, la disciplina già vigente per le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, definendo un criterio che possa anche valere per donne che, al momento, non sono più sul luogo di lavoro.

L'articolo 5 si occupa della proroga dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato. Tale norma prevede che le lavoratrici assunte con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato hanno diritto alla proroga del rapporto di lavoro esclusivamente per il periodo corrispondente all'assenza di cui agli articoli 4 e 5 della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204, cioè l'astensione obbligatoria *pre partum* e *post partum* e quella determinata a norma dell'articolo 5 della suddetta legge, qualora si verifichino situazioni di maternità a rischio, comprovate da un certificato medico. Si è fatto riferimento a tale esclusività, anche in relazione alla specificità dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato che, ovviamente, sono legati ad una continuità del rapporto di lavoro e all'opportunità che lo stesso (formativo oltre che lavorativo) non si interrompa o si interrompa per il tempo più breve possibile. L'articolo 5 della proposta di legge, tra l'altro, conferma una interpretazione data dalla Corte costituzionale — sentenza n. 149 del 1993 — che ha ritenuto che il termine finale del contratto può essere sospeso e differito in tutti i casi nei quali si verifichino fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale.

Tra essi è compreso anche il caso di gravidanza e puerperio, cui fanno riferimento i periodi di astensione obbligatoria. Questo articolo tende pertanto a differire il termine del contratto di formazione lavoro e di apprendistato — cercando di limitare per quanto possibile il tempo di quel differimento — collegandolo al periodo di astensione obbligatoria e solo ad esso.

L'articolo 6 è relativo alle disposizioni di attuazione che vengono delegate ad un

decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 7 concerne la copertura finanziaria per la quale la Commissione ha previsto, così come segnalato dalla relazione tecnica del Governo e dalla Commissione bilancio, uno stanziamento di 98 miliardi per l'anno 1999 e di 195 miliardi a decorrere dall'anno 2000, prevedendo una riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Su questa copertura il Governo ha espresso in Commissione un parere contrario, mentre la Commissione ha votato favorevolmente. Pertanto si ritiene opportuno verificare nel corso dell'esame del provvedimento quale sia l'orientamento dell'esecutivo su questo aspetto.

In relazione alle proposte di legge presentate dai colleghi sulle quali è stato costruito il testo unificato, mi corre l'obbligo di riferire riguardo alla proposta della collega Burani Procaccini, il cui contenuto non è stato recepito nel provvedimento in esame. La ragione di ciò sta nel fatto che il provvedimento in questione, che aveva ad oggetto l'indennità di maternità per le braccianti agricole, presentato nel maggio 1996, è stato sostanzialmente superato dalla riforma della previdenza agricola, realizzata attraverso provvedimenti adottati nel corso del biennio 1996-1997. Pertanto, il contenuto della proposta della collega Burani Procaccini risultava sostanzialmente superato dalle misure approvate dal Parlamento sul tema richiamato e dunque non è stato recepito nel testo unificato proposto dalla Commissione. Del resto, questo è stato l'orientamento della Commissione stessa; ritengo dunque congruo non avere recepito il contenuto della proposta che ho ricordato nel testo alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, la proposta di legge in esame doveva essere un testo capace di ricondurre ad unità le molteplici proposte presentate da parlamentari di tutti gli schieramenti e finalizzate, seppure in modo diverso, a rivedere, ad ampliare, ad ammodernare la normativa sulla tutela delle lavoratrici madri contenuta nella legge n. 1204 del 1971. Una legge allora complessivamente avanzata, ma che oggi ormai ha quasi trent'anni e, nonostante alcune modifiche che sono state apportate successivamente, risente di un impianto per molti versi superato. Infatti, la condizione di lavoro della donna, dal 1971 ad oggi, si è evoluta ed il processo di parificazione dei diritti e delle prerogative delle lavoratrici ha fatto passi in avanti. Le diverse esigenze di modifica di quel testo erano confluite in molte proposte, a volte ripetitive, che rappresentavano tuttavia la necessità di un intervento forte in materia di tutela delle lavoratrici madri. Quell'intervento forte e complessivo sul problema non verrà da questa proposta di legge, ove venisse approvata.

Da questo punto di vista abbiamo perso un'occasione importante per porre mano ad una riforma seria e modernizzatrice della normativa. L'articolato del provvedimento oggi in esame rappresenta un altro tentativo di aggiustamento marginale del complesso delle questioni connesse al rapporto tra lavoro e maternità. Un'altra limatura, un altro piccolo smussamento di angoli che parte dalle esigenze particolari, alcune condivisibili — anche se analizzando alcuni passaggi possiamo ritenere meno condivisibili —, ma che

lascia immutato l'impianto generale della legge n. 1204 del 1971 alla quale, invece, si doveva e si dovrà porre mano per realizzare una riforma più profonda.

Parliamo, quindi, di particolari, mentre ci sarebbe stato bisogno di un adeguamento serio e capace di recepire i mutamenti che si sono verificati nel mondo del lavoro e nel sociale. La realtà del mercato del lavoro non è più quella degli anni settanta: è diventata estremamente dinamica e richiede duttilità di strumenti e previsioni per situazioni lavorative sempre più diverse e sempre meno omogenee allo schema del lavoro dipendente a tempo indeterminato, che rappresenta il paradigma su cui sono state costruite tutte le forme di tutela contenute nella legge n. 1204 del 1971. In un sistema del lavoro che segue sempre più il mercato e che in futuro è destinato a seguirlo sempre di più, l'inquadramento delle tutele normative deve possedere una dinamicità analoga, capace cioè di adattare e modificare la rete delle previsioni alle mutate condizioni.

Peraltro, queste forme di lavoro che si discostano dal tradizionale contratto a tempo indeterminato appaiono spesso più adatte alle esigenze di una donna che può trovare, in un mercato occupazionale più elastico, opportunità per conciliare lavoro e famiglia, periodi di occupazione e periodi di disoccupazione, anche in sintonia con quei ritmi e con quelle esigenze biologiche di cui la maternità è l'esempio più rilevante.

Inoltre, va tenuto conto che le dinamiche familiari si muovono sempre più verso una intercambiabilità dei ruoli fra madri e padri nell'assistenza ai figli: quindi, mi pare necessaria una rivisitazione della normativa anche sotto questo profilo che finora è stato considerato solo marginalmente e, più che altro, sulla base di pronunce giurisprudenziali che estendevano ai padri i diritti delle madri.

La Camera dei deputati aveva l'opportunità, operando una sintesi ampia ed articolata delle diverse proposte di legge presentate, di compiere uno sforzo complessivo di aggiornamento della legge

n. 1204 del 1971. Ma questo non è stato fatto. Anzi, l'originale progetto di accorpamento delle varie proposte di legge è andato sempre più riducendosi, limitando gli orizzonti dell'intervento proposto e costringendo l'attuale provvedimento in un ambito importante ma, alla fine, angusto e certamente non esaustivo dell'esigenza di rendere più attuale la normativa vigente.

Venendo al testo unificato al nostro esame, constatiamo che esso si riduce essenzialmente all'estensione del diritto all'indennità giornaliera di maternità a due categorie che prima ne erano escluse: le donne sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione e le disoccupate che hanno prestato attività lavorativa per un certo tempo nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria, che inizia due mesi prima della data presunta del parto. Se nel primo caso si tratta di una delle lacune della normativa vigente che dobbiamo affrettarci a colmare, nel secondo la ovvia adesione di principio non può tradursi in una critica accettazione del testo proposto dalla Commissione. Prevedere, infatti, che l'indennità scatta per tutte le donne che hanno prestato attività lavorativa di tipo subordinato per almeno 78 giorni nei dodici mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria è una formulazione generica che si presta, temiamo, ad abusi e confusioni. Non si spiega, innanzitutto, il numero dei giorni indicati: perché 78 giorni, cosa vuol dire? La stessa relatrice ebbe a manifestare in materia perplessità condivisibili. Se si volevano, infatti, ricomprendere le lavoratrici stagionali — così si spiegherebbe la scelta dei 78 giorni —, perché non si è esplicitato questo concetto, separando le previsioni per le lavoratrici stagionali da quelle relative alle altre lavoratrici? Ci chiediamo se con una così generica formulazione e con gli oneri derivanti a carico dell'INPS — e quindi, in buona sostanza, della fiscalità pubblica — non si corra il rischio di aprire la porta alle truffe, tra false lavoratrici e datori di lavoro compiacenti, che in cambio di 78 giorni di lavoro virtuali potrebbero far

ottenere alle donne stipendi concreti per molti mesi. La formulazione originaria del relativo articolo ha già subito una prima modifica in senso restrittivo, con l'approvazione di un emendamento in tale direzione, ma a noi pare ancora troppo poco. In un paese troppo ricco di falsi invalidi e di *baby* pensionati, un paese, cioè, in cui il sistema del lucro sull'assistenzialismo è stato sostenuto ed alimentato da decenni di politica clientelare, occorrono secondo noi paletti robusti e rigidi contro gli abusi.

Riteniamo che la formulazione di tale articolo vada rivista ed è questo uno dei temi che consideriamo determinanti per decidere il nostro voto sull'intero provvedimento. Vale la pena, inoltre, di sottolineare come, in materia di estensione dell'indennità alle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato, la Corte costituzionale si sia validamente sostituita al legislatore, parificando il trattamento delle lavoratrici del settore privato a quello delle lavoratrici del settore pubblico, le quali tuttavia continuano a godere di un trattamento complessivamente migliore. Basti pensare al periodo di astensione facoltativa di sei mesi nel primo anno di vita del figlio: le lavoratrici del settore pubblico nel primo dei sei mesi ricevono un trattamento economico pieno, mentre per quelle del settore privato l'indennità corrisponde al 30 per cento della retribuzione, come del resto nei successivi cinque mesi. Lo stesso discorso vale per i periodi di assenza per malattia del bambino, che nel privato non sono retribuiti, mentre nel pubblico sono retribuiti per i primi trenta giorni.

Quello della parificazione dei trattamenti è un tema delicato ed importante che la normativa in esame ha scelto di ignorare, ma che è fondamentale per far sì che le maggiori garanzie offerte alle lavoratrici madri non si traducano in altrettanti disincentivi per i datori di lavoro ad assumere le donne o, peggio, in quegli ignobili impegni a non fare figli che vengono spesso richiesti alle donne al momento dell'assunzione. Se ampliare le garanzie per le donne significa aumentare gli oneri per i datori di lavoro, di fatto